



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI DIRITTO PUBBLICO RIGUARDANTE LO STABILIMENTO DI UN UFFICIO IN ITALIA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 23 GIUGNO 2021

Art. i

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI DIRITTO PUBBLICO RIGUARDANTE LO STABILIMENTO DI UN UFFICIO IN ITALIA

Il Governo della Repubblica Italiana (di seguito "il Governo") e l'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico (di seguito "l'Organizzazione"), di seguito congiuntamente denominate le "Parti",

Tenendo in considerazione la volontà delle Parti di istituire un Ufficio dell'Organizzazione nel territorio italiano, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo III dell'Accordo per l'istituzione e Statuto dell'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico, adottato ad Atene, il 27 ottobre 2004 (Statuto EPLO);

Considerato che la Repubblica Italiana è uno Stato membro fondatore dell'Organizzazione;

Considerando che l'articolo V. 1 dello Statuto EPLO determina che il regime stabilito dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, si applica all'EPLO, i suoi funzionari in tutti i paesi membri e che l'articolo V. 3 dello stesso Statuto EPLO prevede che anche paesi diversi dalla Repubblica Ellenica possano offrire un Accordo di Sede;

Desiderando regolamentare lo status, i privilegi e le immunità dell'EPLO in Italia e delle persone ad esso collegate;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

DEFINIZIONI

1. In questo Accordo:

(a) "EPLO" indica l'Organizzazione europea di diritto pubblico, nonché le sue agenzie e qualsiasi altro organismo dipendente che è già stato creato o che sarà creato in futuro;

(b) "Governo" indica il Governo della Repubblica Italiana;

- (c) "Autorita' italiane competenti" indica le autorità nazionali o di altra natura nella Repubblica italiana che possono essere appropriate nel contesto e in conformità con le leggi e gli usi applicabili nella Repubblica italiana;
- (d) "Ufficio" indica la sede di EPLO in Italia, inclusi la sua sede e il personale.
- (e) "Sede" indica qualsiasi terreno o fabbricato di proprietà, utilizzato, affittato, in prestito o altrimenti messo a disposizione dell'Organizzazione nella Repubblica Italiana, comprese le strutture di supporto;
- (f) "proprietà dell'Organizzazione" indica tutti i beni, inclusi fondi, reddito e altri beni, dati in locazione, detenuti o amministrati dall'Organizzazione in base a accordi di fiducia, dotazione, cauzione, pegno o altro, per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi;
- (g) "archivi dell'Organizzazione" indica tutta la corrispondenza, i documenti, i dati informatici, i manoscritti, le immagini fisse e in movimento, i film e le registrazioni sonore, appartenenti o detenuti dall'Organizzazione per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi; (h) "Direttore" indica il Direttore dell'EPLO;
- (i) "Direttore dell'Ufficio" indica la persona designata dal Direttore ad agire per suo conto nell'Ufficio. L'Organizzazione notificherà tale persona al Governo;
- (l) "membri del personale (dell'Ufficio)": il direttore dell'Ufficio e tutti i funzionari dell'Organizzazione nominati dal direttore presso l'Ufficio;
- (m) "familiari" indica il coniuge, i conviventi di un'unione civile omosessuale o situazioni equivalenti regolate da un ordinamento giuridico diverso da quello italiano e i figli a carico del nucleo familiare ristretto, facenti parte del nucleo familiare di un membro del personale.

Versione in vigore dal 19 luglio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021
Estremi	Legge 12 luglio 2022, n. 94
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-94-2022/art-i>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it